

OCDPC n.710 del 9 novembre 2020
Decreto del Commissario Delegato n.5/2021

ALLEGATO 2
PROCEDURE ATTUATIVE

Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dall'OCDPC n.710/2020 per la realizzazione degli interventi previsti nel "**primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti realizzati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui all'OCDPC n.710 del 9 novembre 2020**".

1. SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori, individuati in "ALLEGATO 1", sono titolari delle risorse ad essi localizzate ed agli stessi spetta l'attuazione degli interventi nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui all'OCDPC n.710 del 9 novembre 2020, nonché di quanto previsto dalle presenti procedure attuative

I soggetti attuatori sono pienamente responsabili delle attività e delle opere realizzate.

I soggetti attuatori attivano e disciplinano, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni.

I soggetti attuatori sono responsabili degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili gli interventi di ripristino del danno occorso segnalati mediante la procedura di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1321 del 30.12.2016, nell'ambito degli interventi di somma urgenza finalizzati all'eliminazione di pericoli incombenti o al ripristino di servizi essenziali.

Sono ammissibili, in accordo con il D.Lgs.1/2018, esclusivamente gli interventi di ripristino del danno occorso avviati in ordine a:

- a) organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8 del suddetto D.Lgs.1/2018, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

L'ammissibilità degli interventi riportati in Allegato 1b è vincolata all'avvio secondo la procedura di somma urgenza ai sensi e nei termini di quanto previsto all'art.163 del D.Lgs.50/16 ed agli artt. 176 del DPR n.207/2010 e 191 e 194 del DLgs.267/2000 e ss.ii.mm.

Gli interventi dovranno acquisire, qualora necessari anche in sanatoria, i provvedimenti autorizzativi per i vincoli territoriali (idraulico, idrogeologico, ambientale, ecc...) da parte degli organi preposti pena la revoca del contributo.

Sono ammissibili le asfaltature della viabilità solo nel caso siano a corredo di un'opera di ripristino e comunque per estensioni limitate all'opera stessa, pertanto non può considerarsi opera urgente di protezione civile il mero rifacimento del piano viabile.

Sono ammissibili interventi realizzati in economia diretta precisando che il contributo verrà liquidato nella misura del costo relativo ai soli materiali e mezzi d'opera a noleggjo impiegati.

Non sono ammissibili le sistemazioni dei danni alle coperture (tetti) o porzioni di edifici dovute all'inefficiente stato manutentivo delle stesse ma esclusivamente se determinati dall'evento in oggetto; gli interventi potranno pertanto prevedere solo il ripristino delle singole parti danneggiate, il rifacimento totale può essere previsto solo nel caso l'evento abbia causato la completa asportazione della copertura.

Non sono ammissibili, nell'ambito degli interventi di ripristino del danno occorso, le opere relative al ripristino di servizi non essenziali (campi sportivi, parchi, musei, edifici non strategici). Eventuali interventi in tali ambiti potranno pertanto prevedere solo la rimozione del pericolo imminente per l'incolumità pubblica

Non sono ammissibili, nell'ambito degli interventi di ripristino del danno occorso, le opere relative a voci quali "rivestimento muro" o altre lavorazioni che risultano estranee alle finalità del piano, indirizzato agli interventi di Somma Urgenza. Qualora presenti in perizia tali lavorazioni verranno stralciate in fase di rendicontazione.

Si fa presente che a seguito di eventi alluvionali, ai sensi degli artt. 6 ed 11 della L.R. 9/2000, da parte delle Amministrazioni competenti è necessario provvedere all'aggiornamento dei piani di Protezione Civile ed alla trasmissione ai competenti Settori Regionali anche della mappatura delle aree inondate.

3. PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti attuatori devono trasmettere alla Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenza, **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, relativamente a **tutti gli interventi** individuati in Allegato 1b:

- copia delle Procedure Attuative sottoscritte per accettazione (anche in unica copia per tutti gli interventi)
- attestazione del RUP, in merito al rispetto delle misure normative per il contrasto alla corruzione, contenente:
 - ~ gli estremi di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), coerente con l'evento e le tempistiche di affidamento dei relativi lavori,
 - ~ il nominativo del responsabile delle attività di prevenzione della corruzione, e relativi estremi di incarico;
- verbale di somma urgenza e provvedimenti approvativi dell'organo competente;
- computo metrico o perizia giustificativa della spesa redatta a misura, mediante prezzi unitari e quantità delle singole lavorazioni, approvata in fase di emergenza e, qualora fosse differente, computo metrico o perizia giustificativa della spesa sulla base della quale è stata redatta la scheda di segnalazione del danno;
- quadro economico dell'intervento in appalto;
- relazioni tecniche che consentano di acquisire descrizioni dettagliate delle lavorazioni relative agli interventi realizzati;
- relazioni specialistiche, quando l'intervento le richieda;
- planimetrie, schemi grafici e sezioni schematiche, con chiaramente indicate le dimensioni, nella scala necessaria per consentire l'individuazione qualitativa e quantitativa delle parti sostanziali dell'intervento;
- documentazione fotografica significativa dell'area di intervento rappresentante l'avanzamento delle lavorazioni all'approvazione del presente primo piano stralcio degli interventi prioritari di somma urgenza e riconducibile alla documentazione fotografica di cui alla scheda di segnalazione del danno occorso;
- localizzazione dettagliata dell'intervento, almeno su CTR 1:5000, con chiara identificazione dei punti di presa fotografici;

Negli Enti sprovvisti dell'Ufficio Tecnico e nei casi previsti dalla legge, l'Ordinanza Sindacale è documento idoneo a comprovare la procedura di somma urgenza a condizione che alla stessa conseguano i necessari provvedimenti amministrativi.

La Regione Liguria Settore Protezione Civile trattiene copia di tale documentazione che sarà e conservata agli atti della struttura in quanto finalizzata alle eventuali procedure di controllo di cui al seguente punto 6.

Tutti gli interventi di cui all'ALLEGATO 1 possono essere sottoposti ad approfondimenti istruttori sotto l'aspetto tecnico-economico, anche mediante sopralluoghi, nelle fasi di rendicontazione dei contributi. Tutti gli interventi potranno pertanto essere soggetti a rideterminazione dell'importo di danno segnalato ed a rideterminazione e/o revoca del contributo localizzato.

L'erogazione del contributo localizzato è quindi vincolata all'esito favorevole dell'istruttoria. Eventuali comunicazioni saranno inoltrate dall'ufficio regionale competente.

Gli interventi segnalati quali aggravamento del danno, con schede successive, saranno oggetto di specifico approfondimento istruttorio al fine di definire l'effettivo importo ammissibile a contributo anche mediante eventuali rideterminazioni al ribasso.

4. PREZZARIO REGIONALE. SPESE GENERALI E TECNICHE

4.1 Prezzari regionali.

Nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento si farà riferimento al prezzario regionale.

Per le voci non presenti nei prezzi si provvederà a richiedere l'analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti. **Non saranno accettate voci "a corpo", per ogni lavorazione dovranno essere esplicitate quantità e prezzi unitari.**

4.2 Spese generali e tecniche.

La quota di contributo assegnato alle spese generali e tecniche, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo dei lavori a consuntivo.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- 1) le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, redazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- 2) le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche comprese quelle connesse all'esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 3) le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- 4) le spese per attività di consulenza e di supporto;
- 5) le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;
- 6) IVA e oneri riflessi relativi alle voci di cui ai punti precedenti;
- 7) le spese di incarico ai sensi dell'art.113, comma 2, D.Lgs.n.50/2016 esclusivamente per la quota parte relativa alle attività di progettazione e direzione lavori, come prevista dal regolamento comunale, di cui al comma 3 del predetto art.113.

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo a valere sul contributo assegnato; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta o in convenzione con altri Enti od Amministrazioni.

5. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE LOCALIZZATE

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui al presente stralcio i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione delle allegate schede certificative come di seguito dettagliato.

- Per gli interventi di cui in **ALLEGATO 1-a**, ovvero le spese di prima emergenza per interventi di assistenza, si fa riferimento alla ricognizione esperita dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, con nota PG/2020/379410 del 16 novembre 2020, finalizzata alla definizione delle misure riconducibili all'art.25, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.1/2018.

Con nota PG/2020/379410 era richiesta la compilazione della scheda *Allegato "Prime Emergenze"* ove distinguere la tipologia di spesa ammissibile, cui doveva corrispondere una descrizione sintetica dell'attività, e la trasmissione di copia conforme dei giustificativi di spesa e pagamento indicati nella scheda con il riferimento alla singola tipologia.

A seguito di istruttoria positiva di tutta la documentazione prevista a riscontro della nota PG/2020/379410 si procederà alla liquidazione dell'importo rendicontato, nel limite del contributo ammesso.

- Per gli interventi di cui in **ALLEGATO 1-b**, ovvero interventi prioritari volti a garantire il ripristino dei servizi essenziali, è necessario compilare la scheda **"E 710-20"** e la scheda **"F 710-20"**.

La scheda di rendicontazione **"E 710-20"** attestante l'avvio dei lavori sulla base della quale si provvederà a liquidare l'acconto pari al 50% dell'importo rendicontato, nel limite di quanto localizzato al presente piano dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 31 Maggio 2021.**

Unitamente alla scheda, qualora non già trasmessi ai sensi del precedente punto 3, dovranno essere inoltrati:

- copia delle Procedure Attuative sottoscritte per accettazione (anche in unica copia per tutti gli interventi)

- attestazione del Responsabile comunale dell'approvazione del regolamento anticorruzione, contenente gli estremi dei provvedimenti di incarico e approvazione, in ottemperanza art.1 legge 6.11.2012 n. 190 (anticorruzione)
- verbale di somma urgenza e provvedimenti approvativi dell'organo competente;
- computo metrico o perizia giustificativa della spesa redatta a misura, mediante prezzi unitari e quantità delle singole lavorazioni, approvata in fase di emergenza e, qualora fosse differente, computo metrico o perizia giustificativa della spesa sulla base della quale è stata redatta la scheda di segnalazione del danno;
- quadro economico dell'intervento in appalto;
- relazioni tecniche che consentano di acquisire descrizioni dettagliate delle lavorazioni relative agli interventi realizzati;
- relazioni specialistiche, quando l'intervento le richieda;
- schemi grafici e sezioni schematiche nella scala necessaria per consentire l'individuazione qualitativa e quantitativa delle parti sostanziali dell'intervento;
- documentazione fotografica significativa dell'area di intervento rappresentante lo stato di fatto all'approvazione del presente primo piano stralcio degli interventi prioritari di somma urgenza e riconducibile alla documentazione fotografica di cui alla scheda di segnalazione del danno occorso;
- localizzazione dettagliata dell'intervento, almeno su CTR 1:5000, con identificazione dei punti di presa fotografici.

La scheda di rendicontazione "**F 710-20**" comprovante l'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 31 dicembre 2021**, sulla base della quale si provvederà, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa positiva, alla liquidazione pari al saldo dell'importo rendicontato, nel limite del contributo ammesso.

- unitamente alla scheda dovranno essere inoltrati:
 - Stato Finale approvato;
 - quadro economico dell'intervento a consuntivo;
 - [in caso di applicazione della contabilità semplificata ex art. 15 del DM 49/2018, comma 3]
 - computo metrico a consuntivo;
 - copia conforme delle fatture di spesa su cui risulti apposto il visto del direttore dei lavori
 - relazione a firma del RUP che descriva l'iter amministrativo dell'intervento nonché, qualitativamente e quantitativamente, le lavorazioni effettivamente realizzate ed imputate al contributo localizzato con il piano;
 - documentazione fotografica significativa dell'area di intervento rappresentante lo stato di fatto ad intervento concluso e riconducibile alla documentazione fotografica inviata in allegato alla scheda certificativa "E 710-20" rappresentante l'avanzamento delle lavorazioni all'approvazione del presente primo piano;
 - localizzazione dettagliata dell'intervento, almeno su CTR 1:5000, con identificazione dei punti di presa fotografici coerente con quanto inviato in allegato alla scheda certificativa "E 710-20";

Eventuali economie derivanti da minori lavorazioni o da ribassi d'asta non possono essere utilizzate nell'ambito di varianti/suppletive o interventi differenti.

Le predette schede certificative sono da ritenersi vincolanti per accedere alla liquidazione del contributo e pertanto **documenti difformi dai modelli "E 710-20" e "F 710-20" non saranno ritenuti ammissibili** ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui al presente stralcio in quanto non conformi alla procedura.

Si ricorda che **le schede "E 710-20" e "F 710-20"**, comprovanti le spese di prima emergenza, l'avvio e la realizzazione degli interventi segnalati in somma urgenza nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui alle procedure attuative per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stralcio degli interventi prioritari, **costituiscono autocertificazione** ai sensi dell'art. 47, comma 3, e nelle more di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, e pertanto **devono essere debitamente compilate in ogni loro voce**.

Le schede certificative "E 710-20" e "F 710-20" non debitamente compilate non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui al presente stralcio in quanto non conformi alla procedura.

Le schede certificative "**E 710-20" e "F 710-20"** devono essere trasmesse unitamente a tutta la documentazione prevista in allegato. La mancata trasmissione di un allegato deve essere motivata con specifica dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento, firmatario delle predette schede.

Si ricorda che le schede "**E 710-20" e "F 710-20"** devono essere compilate per singolo intervento e pertanto **schede certificative "E 710-20" e "F 710-20" compilate per più di un intervento non saranno ritenute ammissibili** ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui al presente stralcio in quanto non conformi alla procedura.

DATO ATTO che le attività di liquidazione delle risorse localizzate sono strettamente vincolate dall'avvenuto trasferimento di risorse previste dall'**OCDCPC 710/2020** sulla contabilità speciale;

6. PROCEDURE DI CONTROLLO

I soggetti attuatori, per ottemperare ad eventuali richieste di controllo anche da parte di soggetti sovraordinati, dovranno tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile comprovante le spese sostenute

Le procedure di controllo vengono attuate mediante la verifica documentale richiesta ai soggetti attuatori nelle fasi di rendicontazione (punto 3 e punto 5 della presente procedura) nei casi di eventuali contenziosi o nei casi ritenuti necessari dagli uffici regionali.

6.1 istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica alla liquidazione del contributo

Per tutti gli interventi previsti nel primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti vengono verificati il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di quanto previsto dalle procedure attuative per la realizzazione degli interventi.

Ai sensi di quanto previsto dalle presenti procedure di riscontro e rendicontazione viene verificato quanto segue:

- la trasmissione della documentazione prevista ai p.ti 3 e 5;
- in rispetto dei termini di cui al p.to 3;
- la conformità delle schede certificative di cui al p.to 5;
- la corrispondenza tra gli interventi realizzati e le finalità preposte dal piano.

Per ogni intervento istruito vengono pertanto verificati:

- la conformità della scheda certificativa istruita;
- la completezza della documentazione trasmessa;
- l'ammissibilità dell'eventuale richiesta proroga di ultimazione lavori;
- eventuali eccezioni alla documentazione prevista;
- l'importo certificato dal Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento in conclusione dei lavori;
- i termini di consegna ed ultimazione dell'intervento;
- l'entità di eventuali importi non ammissibili;
- l'importo ammissibile a contribuzione calcolato ai sensi di quanto previsto dalle procedure di riscontro e rendicontazione nel limite di quanto rendicontato a saldo dal Soggetto Attuatore.

Per **gli interventi** previsti nel primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti **a conclusione dell'istruttoria è individuato l'importo ammissibile a contribuzione** calcolato, nel limite del contributo assegnato, come differenza tra l'importo rendicontato dal Soggetto Attuatore e l'importo non ammissibile a contribuzione.

Nel caso in cui gli importi non ammissibili a contribuzione derivino da valutazioni di merito effettuate in fase istruttoria ne viene trasmessa specifica comunicazione al Soggetto Attuatore, con l'indicazione delle relative motivazioni di stralcio, al fine della presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui gli importi non ammissibili a contribuzione derivino dalla mera applicazione dei vincoli di cui alle presenti procedure attuative non ne viene trasmessa specifica comunicazione al Soggetto Attuatore procedendo alla redazione dei documenti necessari alla liquidazione del contributo ammissibile.

Qualora a conclusione dell'istruttoria **sia verificato che l'intervento** previsto nel primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti **non soddisfi i requisiti di ammissibilità** viene trasmessa specifica comunicazione al Soggetto Attuatore dell'avvio delle procedure di **revoca del contributo assegnato**.

6.2 verifica amministrativa sul contributo liquidato a saldo

A seguito dell'identificazione dell'importo ammissibile a contribuzione tale importo viene liquidato a favore del Soggetto Attuatore e viene data comunicazione di avvenuta liquidazione a saldo del contributo.

A seguito di istruttoria positiva della scheda "F 710-20" viene erogato l'importo ammissibile a contribuzione, calcolato ai sensi di quanto previsto dalle procedure attuative, pari al **saldo** dell'importo rendicontato e comunque nel limite del contributo ammesso.

Ad avvenuta erogazione del predetto importo viene trasmesso al soggetto attuatore il modulo denominato «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**»

Ai fini della verifica delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti nel primo piano stralcio degli interventi maggiormente urgenti i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione, relativamente a ciascun intervento liquidato, del modulo denominato «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**» identificando l'intervento con l'Identificativo di intervento, il n° progressivo di piano e CUP.

Per ciascun intervento liquidato a saldo è richiesto di dichiarare, spuntando la voce corrispondente, se le spese:

- siano coperte da un indennizzo o un rimborso dei danni da parte di terzi, in caso affermativo è necessario indicare in che misura;
- siano coperte da un ulteriore contributo, in caso affermativo è necessario indicare in che misura;
- comprendano unicamente l'IVA che non è recuperabile, in caso contrario è necessario indicare l'importo di detrazione.

Per ciascun intervento liquidato a saldo è richiesta la compilazione del quadro riepilogativo dei giustificativi di spesa, comprensivi degli importi riguardanti gli incentivi al RUP, a cui è necessario allegare copia conforme dei giustificativi di spesa [fatture] e di pagamento sostenuti [mandato e quietanza di pagamento], con riferimento diretto a quanto indicato nel quadro riepilogativo.

Le fatture afferenti all'intervento, emesse oltre la data di approvazione del presente provvedimento, dovranno esplicitamente riportare nella causale il codice CUP afferente all'intervento.

Qualora una fattura sia stata emessa a fronte di lavorazioni realizzate non esclusivamente in relazione all'intervento cui è riferito il modulo in fase di compilazione dello «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**» è necessario indicare l'importo complessivo della predetta fattura e specificare l'importo di quota parte relativo all'intervento identificato con l'Identificativo di intervento.

Per quanto attiene la quietanza di pagamento emessa dalla tesoreria del Soggetto Attuatore nella stessa deve essere chiaramente visibile il timbro bancario, nel caso di documento cartaceo, oppure il codice CRO/TransactionID, nel caso di documento informatico.

La documentazione richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta liquidazione a saldo del contributo.

Il modulo denominato «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**», comprovante l'utilizzazione dei fondi per lo scopo cui erano destinati, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47, comma 3, e nelle more di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, e pertanto deve essere debitamente compilato in ogni sua voce.

Il modulo denominato «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**» non debitamente compilato non sarà ritenuto ammissibile ai fini dell'accertamento delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi in quanto non conforme alla procedura.

Il modulo denominato «**SCHEMA DI VERIFICA FINANZIARIO**» deve essere trasmesso unitamente a tutta la documentazione prevista in allegato.

Nel caso in cui a seguito della verifica amministrativa siano individuati, tra le spese sostenute certificate dal Soggetto Attuatore, importi non ammissibili a contribuzione ne viene trasmessa specifica comunicazione al Soggetto Attuatore, con l'indicazione delle relative motivazioni di stralcio, al fine della presentazione di eventuali controdeduzioni.

Qualora a conclusione della verifica amministrativa risultino importi non ammissibili a contribuzione viene trasmessa specifica comunicazione al Soggetto Attuatore dell'avvio delle procedure di revoca dell'importo non ammissibile, nel limite del contributo liquidato, e conseguente restituzione delle corrispondenti somme versate.